

## Chiarimenti Pubblicazione

### Prima pubblicazione

### CHIARIMENTI – quesito n. 1

#### **Quesito 1**

DOMANDA: specificare se il valore del “fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito ai tre migliori esercizi finanziari disponibili compresi nel periodo 2018-2022” debba intendersi “non inferiore ad € 800.000,00” in relazione ad un solo singolo esercizio scelto in maniera unilaterale da parte dell’Operatore Economico nell’ambito degli esercizi finanziari disponibili per gli anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022, ovvero, ad ulteriore chiarimento, ove nei detti 5 esercizi preindicati, l’Operatore Economico abbia superato la soglia di € 800.000,00 in solo uno dei detti esercizi il requisito si intende posseduto; di converso il detto requisito si riterrà posseduto solo se la media derivante dalla sommatoria dei tre esercizi identificati dall’Operatore Economico sia non inferiore alla soglia di € 800.000,00.

RISPOSTA: Il requisito di capacità economica oggetto della richiesta di chiarimento è riferito a ciascuno dei tre migliori esercizi finanziari individuati dall’operatore economico nell’ambito del quinquennio di riferimento indicato.

Come previsto dal paragrafo 6.2 del disciplinare di gara “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, questi ultimi sono rappresentati da:

- 1- *“Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito ai tre migliori esercizi finanziari disponibili ricompresi nel periodo 2018-2022 non inferiore ad € 800.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è quello di gestione e armamento di navi abilitate a Servizi Speciali per la Ricerca Scientifica Tecnologica di stazza lorda minima pari o superiore alle 100 t;*
- 2- *“Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali in possesso dell’operatore economico e in corso di validità”.*

Pertanto, il requisito di cui al punto 1 si intende posseduto solo ove almeno tre degli esercizi relativi al quinquennio 2018-2022 eguagliano o superino – singolarmente considerati – il valore di 800.000 euro.